

OGGETTO: **DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI
POSTICIPATO A GENNAIO 2018 L'OBBLIGO DI AVERE IN FORZA UN
DISABILE**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 68/1999, i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore di tale legge, ovvero il 18 gennaio 2000, occupavano da 15 a 35 dipendenti computabili (a tal proposito si vedano i criteri indicati, da ultimo, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2017):

- dovevano assumere lavoratori disabili solo qualora avessero effettuato “nuove assunzioni”;
- erano obbligati a trasmettere il “prospetto informativo” di cui all'art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999 (equivalente alla richiesta di avviamento) entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, che decorreva:
 - a) dal dodicesimo mese successivo alla data della prima “nuova” assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio;
 - b) dalla data della seconda “nuova” assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio. Non erano considerate “nuove” assunzioni quelle effettuate: 1) per la sostituzione di lavoratori: 1.1. assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza; 1.2. che erano cessati dal servizio, qualora fossero stati sostituiti entro 60 giorni; 2) ai sensi della stessa legge n. 68/1999.

Come riportato sia su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015 che su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2016 e n. 1/2017, l'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 151/2015 ha abrogato, con effetto dall'1 gennaio 2017, il sopra citato comma 2 dell'art. 3 della legge n. 68/1999: pertanto, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, dall'anno in corso, l'obbligo di assumere personale disabile non era più subordinato all'effettuazione di una “nuova assunzione”.

Senonché, l'art. 3, comma 3-ter del d.l. 30 dicembre 2016 n. 244 (cd “decreto milleproroghe”) – convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017 n. 19, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 14 della G.U. n. 49 del 28/02/2017 e in vigore dall'1 marzo scorso – ha posticipato all'1 gennaio 2018 la decorrenza dell'obbligo di cui si tratta; i datori di lavoro interessati dovranno quindi avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile “solo” a partire dal prossimo anno.